

[indietro](#)

[Vai Inizio testo](#) [Vai Fine Testo](#) [Stampa](#) [Chiudi](#)

INPS
Hermes



INPS.HERMES.02/09/2009.0019583

Tipo Messaggio
Standard

Classificazione
Varie...

Destinatari
ALL

Mittente

0005___/D.C. Prestazioni a sostegno del
reddito
Ufficio
Vice Direzione

Messaggio N. 019583 del 02/09/2009
14.47.55

[Inizio Pagina](#) [Vai Fine Testo](#)

Oggetto: **Chiarimenti sul concetto di "convivenza", espresso nella sentenza n. 19/2009, in caso di richiesta di congedo straordinario di cui all'art. 42, 5° co., del D. Lgs. N. 151/2001**

Testo

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Ai Direttori Regionali

Ai Direttori Provinciali e Subprovinciali

Ai Direttori di Agenzia

OGGETTO: Chiarimenti sul concetto di "convivenza", espresso nella sentenza n. 19/2009, in caso di richiesta di congedo straordinario di cui all'art. 42, 5° co., del D. Lgs. N. 151/2001.

Con circolare n. 41 del 16/03/2009 è stata recepita la sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 26/01/2009, con la quale è stata estesa al figlio **convivente** la possibilità di fruire del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001.

In riferimento all'esatta portata del termine "convivenza", citato nella suindicata sentenza, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle

Politiche Sociali, su espressa richiesta di questa Direzione, ha evidenziato quanto enunciato dalla stessa Corte Costituzionale circa la necessità primaria "di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzano in ambito familiare, al fine di evitare lacune nella tutela della salute psico-fisica dello stesso".

Ne consegue, pertanto, a parere dello stesso Ministero, che, alla luce della necessità di una assistenza continuativa, per convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla **residenza**, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell'art. 43 cod. civ., non potendo ritenersi conciliabile con la predetta necessità la condizione di domicilio né la mera elezione di domicilio speciale previsto per determinati atti o affari dall'art. 47 c. c.

Ruggero GOLINO

 [Inizio Pagina](#)  [Vai Inizio testo](#)